

DECISIONE (UE) 2016/1371 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet

[notificata con il numero C(2016) 5010]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere concesso a prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Al fine di rispecchiare più adeguatamente la realtà del mercato per questo gruppo di prodotti e l'innovazione, si ritiene opportuno modificare l'ambito d'applicazione di questo gruppo di prodotti e riesaminare i criteri ecologici applicabili.
- (4) Le decisioni 2011/330/UE ⁽²⁾ e 2011/337/UE ⁽³⁾ della Commissione disciplinano distintamente i computer portatili (notebook) e i personal computer. È opportuno integrare i criteri stabiliti nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE in un documento unico al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli organismi competenti e i richiedenti. Inoltre, i criteri rivisti riflettono un ampliamento dell'ambito d'applicazione al fine di includere i nuovi prodotti, quali i tablet e i computer portatili tutto-in-uno nonché i nuovi requisiti in materia di sostanze pericolose introdotti dal regolamento (CE) n. 66/2010 in seguito alle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE.
- (5) I criteri mirano nella fattispecie a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico, durevoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperare le risorse e riciclarli al termine dell'esistenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose ⁽⁴⁾. Occorre promuovere, con l'assegnazione del marchio di

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GUL 148 del 7.6.2011, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GUL 151 del 10.6.2011, pag. 5).

⁽⁴⁾ Sostanze con classi di pericolo stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1) (regolamento CLP) e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1) (regolamento REACH).

